



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 66 del 29.09.2017

OGGETTO: Definizione pratiche di condono edilizio – delibera di G.C. n. 122 del 27.07.2017. ESEGUIBILE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore 19.30, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE	X	
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO		X
JOSSA	GIUSEPPE	X		GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE	X	
RICCI	NICOLA	X		DI PALMA	ROSA	X	
URAS	ANTONELLA		X	MANNA	SABATO		X
ESPOSITO	VINCENZO	X		PAPA	GIOVANNI	X	
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		IOVINE	FILOMENA	X	
LO SAPIO	SAVERIO	X		BENEDUCE	PASQUALE	X	
RICCIARDI	AGOSTINO	X		TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE	X		CERCIELLO	MICHELE	X	
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO	X	
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Vito Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Lombardi

dott.ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano 13.10.2017

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- ☐ Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano,

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il PRESIDENTE passa al 2° punto all'o.d.g. ad oggetto: *“Definizione pratiche di condono edilizio – delibera di G.C. n. 122 del 27.07.2017”*.

Prende la parola l'Assessore alle Finanze Alfonso Lo Sapia, il quale illustra la presente proposta di delibera, in merito alla quale c'è stato un lavoro fatto dalla Commissione Finanze e Tributi, che da dato impulso a questa problematica, prendendo spunti anche da altri Comuni. Praticamente è stata adottata la percentuale dell'1% di interessi annui sulle pratiche di condono edilizio ancora in giacenza, da applicare da quando sono state presentate ad oggi e ciò al fine di dare la concreta possibilità alle famiglie di ritirare i provvedimenti di concessione in sanatoria, in un momento di profonda crisi e di ridotte disponibilità economiche.

Il PRESIDENTE apre la discussione.

Il cons. CERCIELLO MICHELE (Impegno civico) si dimostra compiaciuto di questa proposta. Ritiene, tuttavia, che nella premessa del deliberato debbano essere apportate alcune modifiche, lasciando invariata la struttura e il dispositivo. Precisamente al secondo periodo della premessa, laddove è scritto: *“Rilevato che per le pratiche di condono presentate con la legge 47/85 sono decorsi 31 anni, quelle presentate con la legge 724/94 nel 1995 sono decorsi 22 anni”*, bisognerebbe aggiungere: *“e quelle presentate con la legge 326/2003 sono decorsi 13 anni”*. Ancora al terzo periodo: *“Rilevato che l'art. 39 comma 10 della legge 724/94 statuiva la corresponsione di interessi nella misura del 10% delle somme dovute e non corrisposte”*, dovrebbe essere sostituito con il seguente: *“Rilevato che l'art. 35 comma 11 e l'art. 36 comma 3 della legge 47/85, nonché l'art. 39 comma 10 della legge 724/94 statuivano la corresponsione di interessi nella misura del 10% delle somme dovute e non corrisposte”*.

Ritiene, infine, di dover fare una raccomandazione, visto che si tratta di pratiche molto vecchie, che forse non corrispondono più agli attuali proprietari. Ration per cui, come già hanno fatto altri Comuni, è il caso che il responsabile del settore competente o l'Assessore all'Urbanistica contatti gli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri, affinché collaborino per la chiusura delle pratiche giacenti, individuando eventualmente i beneficiari delle domande di condono.

Il cons. BOCCHINO GAETANO (P.D.) esprime parere favorevole alle modifiche proposte di cons. Cerciello. Trattandosi di un risultato molto rilevante per i diretti interessati e per il comune, essendo una notevole fonte di entrata, trova saggia la decisione dell'Amministrazione, che ha nominato dei supporti al RUP in questa attività. Pertanto, rivolge un appello all'ufficio e ai tecnici affinché esaminino quante più pratiche possibili entro la fine dell'anno, in modo da non vanificare quanto fatto stasera.

Si dà atto che entra il cons. Manna. PRESENTI 23.

Il cons. IOVINE FILOMENA (Iovine Sindaco) propone di ritirare la proposta di delibera, al fine di approfondire meglio l'argomento e di rinviarla ad una prossima seduta di consiglio.

Il PRESIDENTE fa il punto della situazione e ritiene di mettere ai voti le proposte pervenute dal cons. Iovine e dal cons. Cerciello.

La proposta del cons. Iovine Filomena di rinviare la presente delibera ad un prossimo Consiglio Comunale, con voti favorevoli 7 resi per alzata di mano (*Capasso, Iovine, Di palma, Papa, Manna, Beneduce, Mautone Felice*) e voti contrari 16 (*Cerciello, Tramontano, Sindaco, Lombardi, Mautone Luigi, Conti, Guercia, Caliendo, Guerriero, Ricciardi, Bocchino, Esposito, Lo Sapia, Ricci, Sorrentino, Jossa*), è **bocciata**.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare le modifiche proposte dal cons. Cerciello. Precisamente al secondo periodo della premessa, laddove è scritto: *“Rilevato che per le pratiche di condono presentate con la legge 47/85 sono decorsi 31 anni, quelle presentate con la legge 724/94 nel 1995 sono decorsi 22 anni”*, aggiungere: *“e quelle presentate con la legge 326/2003 sono decorsi 13*

anni". Il terzo periodo: "Rilevato che l'art. 39 comma 10 della legge 724/94 statuiva la corresponsione di interessi nella misura del 10% delle somme dovute e non corrisposte", è sostituito con il seguente: "Rilevato che l'art. 35 comma 11 e l'art. 36 comma 3 della legge 47/85, nonché l'art. 39 comma 10 della legge 724/94 statuivano la corresponsione di interessi nella misura del 10% delle somme dovute e non corrisposte".

Le suddette modifiche, con voti favorevoli 16 resi per alzata di mano (Cerciello, Tramontano, Sindaco, Lombardi, Mautone Luigi, Conti, Guercia, Caliendo, Guerriero, Ricciardi, Bocchino, Esposito, Lo Sapia, Ricci, Sorrentino, Jossa), con voti contrari 6 (Beneduce, Manna, Papa, Di Palma, Iovine, Mautone Felice), astenuti 1 (Capasso), sono approvate.

Il cons. BENEDUCE PASQUALE (Iovine Sindaco) interviene per dichiarazione di voto. Annuncia di votare contro, perché è del parere che sull'abusivismo non ci debba essere alcuno sconto, per un principio ideologico e tecnico.

Prende la parola il SINDACO, il quale avverte l'obbligo di precisare alcune cose. Vuole chiarire innanzitutto che nessuno è favorevole ai condoni e che non si ha intenzione di far sconti sull'abusivismo, tanto è vero che in Bilancio è stata prevista una somma per la demolizione degli immobili abusivi. Nella delibera si fa riferimento ai condoni del 1985, 1994 e 2003, per cui ritiene assurdo che un cittadino che ha presentato istanza di condono oltre trenta anni fa, non abbia ancora ricevuto risposta. Quindi, lo spirito che ha dato vita a questa delibera non è quello di fare uno sconto, ma innanzitutto di fare un atto di giustizia, perché la mancanza è della pubblica Amministrazione e soprattutto di consentire e agevolare una definizione concreta delle pratiche giacenti, senza gravare il cittadino di un interesse elevato. Comunque l'interesse dell'1% annuo comporterà un vantaggio per l'Ente e si eviterà che queste pratiche si mantengano aperte a vita.

Il cons. CERCIELLO MICHELE si sofferma a fare altre considerazioni e riflessioni e dichiara il suo voto favorevole, ritenendo che non ci sia alcun illecito se non un atto a favore dei piccoli proprietari.

Il cons. TRAMONTANO FRANCESCO (U.D.C.) annuncia anch'egli voto favorevole.

Si dà atto che esce il cons. Ricci. PRESENTI 22.

A questo punto il PRESIDENTE invita a votare la delibera nella sua interezza, con le modifiche testè approvate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 122 del 27.07.2017 ad oggetto: *"Definizione pratiche di condono edilizio. Proposta al Consiglio"*, debitamente munita del parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore IV arch. Sabato Esposito e dal parere di regolarità contabile, reso dal responsabile del settore finanziario dott. Pier Paolo Mancaniello;

Preso atto delle modifiche testè approvate;

Fatta propria la premessa come modificata:

Premesso che presso L'Ufficio Urbanistica dell'Ente sono giacenti circa 1000 pratiche di condono a partire dalla legge 47/85 e successivi condoni, per il quale l'Ente ha inteso incentivarne la definizione attraverso l'istituzione di apposita Commissione;

rilevato che per le pratiche di condono presentate con la legge 47/85 sono decorsi 31 anni, quelle presentate con la legge 724/94 presentate nel 1995 sono decorsi 22 anni e quelle presentate con la legge 326/2003 sono decorsi 13 anni;

rilevato che l'art. 35 comma 11 e l'art. 36 comma 3 della legge 47/85, nonché l'art. 39 comma 10 della legge 724/94 statuivano la corresponsione di interessi nella misura del 10% delle somme dovute e non corrisposte;

atteso che tale percentuale di interesse del 10% all'atto dell'emanazione di tale legge era in linea con l'interesse legale (previsto per l'anno 1994 nella misura del 10% come da legge 353/90 e legge 408/90);

rilevato altresì che la crisi economica ha portato nel tempo alla continua revisione dei tassi di interessi applicati, tanto è che lo stesso interesse legale oggi è fissato nella misura dell'0,1% (decreto del MEF del 7 dicembre 2016);

rilevato che la Commissione Finanze e Tributi nella seduta del 13 luglio 2017 ha dato impulso all'adozione del tasso di interesse nella misura dell'1% annuo per le somme dovute e non versate e ciò al fine di dare la concreta possibilità alle famiglie di ritirare i provvedimenti di concessione in sanatoria in un momento di profonda crisi e di ridotte disponibilità economiche;

Considerato che l'art. 13 della legge 289/2002 consente ai cittadini di ridurre le sanzioni in riferimento a qualsiasi entrata patrimoniale e quindi anche alle Entrate derivanti da condono (cfr. sentenze TAR Napoli Sez.1 n.7907/2004 – Consiglio di Stato Sez. V n.5271/2005) in linea con indirizzi adottati da altri Comuni quali per solo esempio Roma, Napoli, Somma Vesuviana, Melito di Napoli, Castellammare di Stabia, Mondragone.

Considerato che il tasso di interesse legale per :

- l'anno 1994 era pari al 10% (legge 353/90 e legge 408/90) e fino al 31 dicembre 1996 ;
- l'anno 1997 e fino al 31 dicembre 1998 era pari al 5% (legge 662/96);
- l'anno 1999 e fino al 31/12/2000 era pari al 2,50% (D.M. Tesoro del 10/12/1998);
- l'anno 2001 era pari al 3,50% (D.M. Tesoro del 11/12/2000);
- l'anno 2002 e fino al 31/12/2003 era pari al 3% (D.M. Economia del 11/12/2001);
- l'anno 2004 e fino al 31/12/2007 era pari al 2,50% (D.M. Economia del 1/12/2003);
- l'anno 2008 e fino al 31/12/2009 era pari al 3% (D.M. Economia del 12/12/2007);
- l'anno 2010 era pari al 1% (D.M. Economia del 4/12/2009);
- l'anno 2011 era pari all'1,50% (D.M. Economia del 7/12/2010);
- l'anno 2012 e fino al 31/12/2013 era pari al 2,50% (D.M. Economia del 12/12/2011);
- l'anno 2014 era pari all'1% (D.M. Economia del 12/12/2013);
- l'anno 2015 era pari allo 0,50% (D.M. Economia del 11/12/2014);

- l'anno 2016 era pari allo 0,20% (D.M. Economia del 11/12/2015)
- l'anno 2017 è pari allo 0,10% (D.M. Economia del 7/12/2016).

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 31 marzo 2017 relativa all'approvazione dello schema previsionale anno 2017-2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 22 aprile 2017 relativa all'approvazione del Bilancio Previsionale 2017-2019;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 21 novembre 2016;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (decreto legislativo 18/08/2000 n.267)

Presenti 22;

Con voti favorevoli 15 resi per alzata di mano (Cerciello, Tramontano, Sindaco, Lombardi, Mautone Luigi, Conti, Guercia, Caliendo, Guerriero, Ricciardi, Bocchino, Esposito, Lo Sapio, Sorrentino, Jossa);

Con voti contrari 7 (Capasso, Iovine, Di Palma, Papa, Manna, Beneduce, Mautone Felice);

DELIBERA

Di approvare la delibera di G.C. n. 122 del 27.07.2017, così come modificata e, per l'effetto:

- 1. di adottare il tasso di interesse dell' 1% annuo per le somme dovute scaturenti dalle pratiche di condono in corso di definizione, con l'applicazione della capitalizzazione con il metodo dell'interesse semplice;**
- 2. di demandare all'Ufficio Urbanistica la predisposizione di idonei prospetti di calcolo per la determinazione delle somme dovute;**
- 3. di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'immediata applicazione della presente deliberazione.**

IL PRESIDENTE propone di votare l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 22;

Con voti favorevoli 15 resi per alzata di mano (Cerciello, Tramontano, Sindaco, Lombardi, Mautone Luigi, Conti, Guercia, Caliendo, Guerriero, Ricciardi, Bocchino, Esposito, Lo Sapio, Sorrentino, Jossa);

Con voti contrari 7 (Capasso, Iovine, Di palma, Papa, Manna, Beneduce, Mautone Felice);

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

dott.ssa G/Capone